

dei depositi bancari sia sempre contenuto nel limite suddetto, da considerarsi ovviamente come limite massimo e pertanto come un limite che, ove ci siano possibilità di pronto impiego delle disponibilità in altri investimenti, non sarà raggiunto.

3 - Le disponibilità di tesoreria eccedenti il normale fabbisogno della tesoreria stessa, dovranno, qualora fosse già coperta la percentuale suddetta, essere segnalate senza indugio al Comitato permanente, per le proposte di investimento.

4 - Il limite suddetto, del 3% delle riserve, non riguarda le disponibilità di cui l'I. G. A. venga a godere per effetto del servizio di tesoreria da esso esplicato per la gestione I. G. A. - Casa, né fino a quando non siano costituiti gli appositi organi previsti dalla legge, le disponibilità del Fondo riden-  
nità impiegate.

5 - La costituzione con le disponibilità di tesoreria di depositi bancari potrà aver luogo, senza bisogno di particolare autorizzazione, soltanto nei confronti delle seguenti aziende di credito: